

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI FEBBRAIO

IN PRIMO PIANO

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. N. 221/2021

Convertito nella [legge 18 febbraio 2022 n. 11](#) il cosiddetto decreto "Natale" (D.L. n. 221/2021), con cui era stato esteso al 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19. Il testo della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41/2022 recepisce una serie di modifiche alle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 riguardanti smart working, lavoratori fragili, congedi parentali e Green pass nei luoghi di lavoro.

Nel confermare il 31 marzo come ultimo giorno dello stato d'emergenza, il Parlamento si è infatti soffermato a determinare modi e tempi della quarantena precauzionale in relazione allo status vaccinale, oltre a definire le modalità per ottenere e usare i diversi "livelli" di Green pass (base e rafforzato), intervenendo al tempo stesso sul contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nell'iter di conversione, sostituito l'articolo 5 con le indicazioni sull'impiego delle certificazioni verdi, in particolare nei luoghi di lavoro pubblici e privati di cui agli articoli 5-*quinquies* e 5-*septies* della legge n. 11/2022. Il termine dello stato d'emergenza porterà con sé la fine di altre disposizioni emergenziali riguardanti la procedura semplificata di comunicazione dello smart working (art. 90, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2022), la possibilità di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 26, commi 2 e 2-*bis*, D.L. n. 18/2020) e la fruizione di congedi parentali per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 9 del D.L. n. 146/2021.



STANZIATI 400 MILIONI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022](#), il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2021 che stanZIA 400 milioni di euro previsti dal PNRR a sostegno dell'imprenditoria femminile. L'intervento, oltre ad incentivare l'entrata delle donne nel mondo delle imprese attraverso l'istituzione di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, rafforza sia il nuovo Fondo per l'imprenditoria femminile sia le misure già avviate, come "Nuove Imprese a Tasso zero" e "Smart&Start". L'obiettivo è sostenere la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi per almeno 2400 imprese femminili, attraverso misure di accompagnamento, monitoraggio e conciliazione vita-lavoro ma anche campagne di comunicazione, attività di mentoring e assistenza tecnico-manageriale. I termini e le modalità di presentazione delle domande verranno indicati con un prossimo provvedimento ministeriale.

- ❖ [Cessione del credito: pubblicato il decreto correttivo](#)
- ❖ [Indennità ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità](#)
- ❖ [Ristorazione collettiva: in Gazzetta le modalità di erogazione dei contributi](#)
- ❖ [Wedding, pronte le regole per accedere al bonus anti Covid](#)
- ❖ [Tasse universitarie non statali: le spese detraibili per il 2021](#)
- ❖ [Estensione del regime dell'adempimento collaborativo](#)
- ❖ [Sistema Tessera sanitaria: prorogati i termini di trasmissione dei dati](#)
- ❖ [Borse di studio e bonus formazione. Pubblicate le regole per beneficiarne](#)



RIORDINO DELLA NORMATIVA ORDINARIA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con la [circolare n. 18 del 1° febbraio 2022](#), l'**INPS** commenta le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, introdotti dal Decreto Sostegni *ter* in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

La legge di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle misure di integrazione salariale includendo anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di apprendistato. Ha altresì ridotto da 90 a 30 giorni l'anzianità minima di effettivo lavoro, che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. È stato previsto, inoltre, un solo massimale per l'indennità, pari a 1.199,72 euro per il 2021 e annualmente rivalutato.

Il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l'inizio della riduzione/sospensione dell'attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

- ❖ *Depenalizzazione parziale reato omesso versamento ritenute previdenziali: disposizioni*
- ❖ *Aliquote contributive operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato*
- ❖ *Bonus asilo nido: istruzioni per presentare l'istanza*
- ❖ *Ricongiunzione contributiva per liberi professionisti*
- ❖ *Società sportive, contributi entro il 31 marzo*

- ❖ *Pensione retributiva e mista: non contano i periodi di disoccupazione recenti*
- ❖ *Domande CIGO al 31 marzo per imprese strategiche*
- ❖ *Rilascio nuova procedura "Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia" (CED)*
- ❖ *Fondo tesoreria in caso di passaggio ad ente pubblico*
- ❖ *Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. La normativa*
- ❖ *Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato*
- ❖ *FIS e informativa sindacale: semplificazioni all'opera*
- ❖ *Esonero contributivo artigiani e commercianti: nuovo modello per le compensazioni*
- ❖ *Importo dei contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici*
- ❖ *Fondo di solidarietà dell'usura: regime sanzionatorio e DURC online*
- ❖ *Contributo di maternità per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali*
- ❖ *Ricalcolo rata del reddito e pensione di cittadinanza*
- ❖ *Nessuna tutela per lavoratori fragili e in quarantena nel 2022*
- ❖ *Informativa sindacale Fis, le precisazioni INPS*
- ❖ *Ammortizzatori sociali. Aspetti contributivi*
- ❖ *Online il sito dell'Assegno Unico Universale*
- ❖ *Assegno unico: le istruzioni INPS*
- ❖ *Reddito di cittadinanza e variazione della condizione occupazionale*
- ❖ *Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2022*
- ❖ *Esonero contributivo autonomi: possibile riesame delle istanze*
- ❖ *Video-guida INPS sulle domande di pensione accolte*
- ❖ *Dismissione del "Cassetto Previdenziale" al 1° marzo*
- ❖ *Cig e disoccupazione: aggiornati i massimali 2022*
- ❖ *GreenPass50+: nuova procedura di verifica per gli ultracinquantenni*
- ❖ *Pensioni, nel 2023 nessun aumento dei requisiti di accesso*



FIS: SEMPLIFICAZIONI FINO AL 31 MARZO

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con [circolare n. 3 del 16 febbraio 2022](#) anche al fine di consentire ai soggetti che entrano, dal 1° gennaio 2022, nel campo di applicazione del Fis, di adeguarsi ai nuovi adempimenti e nuovi oneri posti dalla legge di Bilancio 2022, ha stabilito che è possibile, in via transitoria ed eccezionale, fino al 31 marzo 2022, presentare l'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis all'Inps secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell'ottica della loro massima effettività. Quindi, per tale periodo, l'istanza potrà essere presentata all'Istituto anche in assenza dell'attestazione di avvenuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all'articolo 14, D.Lgs. 148/2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (L. 234/2021 e D.L. 4/2022), fermo restando che, comunque, l'informativa deve essere espletata e comunicata all'Istituto, che potrà richiedere in sede di istruttoria l'integrazione dell'istanza.

Sempre nell'ottica di una maggiore semplificazione delle procedure e alla luce della crisi pandemica, per quanto attiene alle richieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute negative anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro, che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, la mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato. Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l'accesso all'assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali.

Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il Ministero fornisce in definitiva due importanti indicazioni operative:

- un affievolimento dell'onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanziaria;
- che la domanda di integrazione salariale possa essere presentata all'Istituto anche in assenza della attestazione dell'avvenuto espletamento, in via preventiva, dell'esame congiunto.

- ❖ *Contratti di rete d'impresa, al via le comunicazioni obbligatorie*
- ❖ *Esame di Stato CdL 2022: aperta la procedura per fare domanda*



SICUREZZA, LE LINEE GUIDA AGLI OBBLIGHI FORMATIVI

Nella [circolare n. 1/2022](#) l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** fornisce chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro per il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una "adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico" alla luce delle modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 apportate dall'articolo 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. La novella normativa rimanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di adottare un accordo, entro il 30 giugno 2022, che individui la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria oltre che di verifica finale dell'apprendimento.

Nuovi obblighi di aggiornamento sono introdotti anche nei confronti di dirigenti e preposti la cui formazione deve essere adeguata e specifica. Per i preposti, in particolare, il nuovo comma 7-ter dell'articolo 37 D.Lgs n. 81/2008 prevede formazione interamente in presenza e con cadenza almeno biennale, da svolgersi secondo quanto già previsto dall'accordo della Conferenza permanente n. 221 del 21 dicembre 2011 nelle more dell'adozione delle nuove indicazioni. In vigore già dal 21 dicembre 2021, inoltre, l'obbligo di addestramento e del suo tracciamento in un registro informatizzato: ai fini sanzionatori rileva l'assenza della prova pratica richiesta dal D.L. n. 146/2021 ma non il tracciamento.

- ❖ Sospensione attività, così la revoca
- ❖ Sospensione in agricoltura: provvedimento revocabile



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ASSICURAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO: MODALITÀ OPERATIVE

L'INAIL, con la [circolare n. 11 del 24 febbraio 2022](#), fornisce indicazioni sull'obbligo assicurativo contro gli infortuni per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale del 22 gennaio 2022 previsto dal decreto legge n. 73 del 2021.

In particolare, il decreto stabilisce le modalità di attuazione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e per le Fondazioni lirico sinfoniche presso l'INPS.

Per l'assicurazione si applicano i premi ordinari e le tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e sono definite, altresì, le modalità per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.

I soggetti assicuranti, che non sono titolari di posizioni assicurative attive all'Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, in deroga alla normativa vigente, presentano la denuncia di iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del Lavoro. Analogamente i soggetti assicuranti già titolari di Pat, qualora non sia presente il rischio assicurato dei lavoratori dello spettacolo, presentano la denuncia di variazione con l'apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto.

La circolare, infine, riepiloga tutte le prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie nonché integrative a cui hanno diritto i lavoratori.

- ❖ [Nuovo applicativo certificato di infortunio](#)
- ❖ [Riduzione tasso di prevenzione 2022: domande entro il 28 febbraio](#)
- ❖ [Bando ISI 2020: domande da perfezionare entro il 23.02.2022](#)



FOCUS DELLE ENTRATE SULLE NOVITÀ FISCALI 2022

Dalle detrazioni sul lavoro dipendente al bonus prima casa, dall'Iva sulle bollette fino all'assegno unico universale: la circolare dell'**Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022** raccoglie in un unico documento di prassi le indicazioni per l'applicazione delle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio per il 2022. Tra i chiarimenti, come sottolineato dal [comunicato stampa](#) dell'istituto quello che riguarda i tempi di conguaglio in caso non si sia proceduto ad applicare per tempo la nuova tassazione Irpef: entro aprile i sostituti d'imposta potranno conguagliare il dovuto sui primi tre mesi del 2022. Il documento di prassi, oltre a soffermarsi sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d'imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, riporta alcune simulazioni pratiche e precisa che tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa (art. 55 Tuir) e le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate all'Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

- ❖ Superbonus ed eventi sismici: serve il nesso di causalità
- ❖ Fondo perduto turismo: i codici tributo per la restituzione
- ❖ Isa 2022, approvati 175 nuovi modelli
- ❖ Ristrutturazioni edilizie. Approvati i nuovi modelli per la comunicazione
- ❖ Novità e proroghe su Iva, Registro e Bollo
- ❖ Isa, approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati
- ❖ Interventi di recupero del patrimonio edilizio: modificate le specifiche tecniche per le comuni azioni all'anagrafe tributaria
- ❖ Modello 730/2022: approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

- ❖ *Rendita Integrativa Temporanea Anticipata. Chiarimenti*
- ❖ *Nuovo patent box. Le regole per accedervi*
- ❖ *Credito bonus edilizi: al via la cessione unica*



INTERPELLO

ABILITAZIONE AD ENTRATEL: I REQUISITI DA RISPETTARE

L'**Agenzia delle Entrate**, con la [risposta n. 79 del 7 febbraio 2022](#), ha fornito chiarimenti in ordine ai presupposti per ottenere l'abilitazione alla trasmissione telematica delle Dichiarazioni fiscali.

La società che svolge come attività principale "consulenza aziendale", mentre come attività secondaria "elaborazione dati contabili", di per sé accessoria all'attività di consulenza fiscale, può essere abilitata al servizio *Entratel* per la trasmissione telematica delle dichiarazioni a patto che l'attività di consulenza fiscale, che il "servizio contabile" reso postula, sia effettivamente svolta con "l'abitudine" prescritta dalla normativa.

Non può essere abilitato a *Entratel*, per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l'amministratore unico della società, perché non risulta essere in possesso di apposita autonoma partita Iva e, di conseguenza, non rientra tra i soggetti che possono richiedere l'abilitazione, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente. L'Agenzia ha aggiunto che gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono essere autorizzati a rilasciare il visto di conformità dei dati delle stesse predisposte direttamente dal contribuente interessato o anche da una società di servizi, a patto che la maggioranza del capitale di quest'ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista.

Successivamente l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta n. 87 del 21 febbraio 2022](#) ha specificato che deve essere dimostrata l'abitudine nell'attività di consulenza fiscale, come indicato dalla normativa vigente. L'accesso al servizio telematico *Entratel* è accordato se l'attività principale del soggetto richiedente è quella di consulenza fiscale o se la stessa è svolta abitualmente, secondo quanto stabilito dal DM del 19 aprile 2001.

- ❖ Vending Machine e invio corrispettivi
- ❖ Applicazione del regime di non imponibilità alle operazioni di bunkeraggio
- ❖ Superbonus. Sostituzione integrale della facciata continua
- ❖ La ritardata acquisizione della perizia non ostacola l'iper-ammortamento
- ❖ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il comodato non influisce sulla "novità" del bene
- ❖ Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi - Ritardo nell'interconnessione
- ❖ Tax credit teleriscaldamento al gestore che è anche utente
- ❖ I certificati di rating per imbarcazioni italiane non rilevano fiscalmente
- ❖ Trattamento Iva dei servizi connessi a tamponi e vaccini contro il Covid
- ❖ Regime impatriati e rientro presso distaccataria italiana



CONSULENZA
GIURIDICA

TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Con la risposta alla [consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022](#) l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce alcuni dubbi in merito alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2 del DL n. 127/2015 ed il relativo tracciato XML.

In particolare, l'Agenzia risponde ad una società che, al fine di fornire alle proprie consociate le corrette informazioni sull'adempimento, pone diversi quesiti sul tema, che spaziano dal corretto utilizzo dei codici per le operazioni "escluse", per quelle "non soggette", "non imponibili", "esenti" e "altro non Iva", fino ad altre relative a possibili anomalie sulla compilazione del tracciato.

Relativamente, ad esempio, alle operazioni "esenti" le Entrate ricordano che l'articolo 1, comma 452, della legge n. 178/2020 ha stabilito l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di strumentazione diagnostica per il Covid che sia in linea con la normativa comunitaria. Il successivo comma 453, poi, ha previsto la stessa esenzione per le cessioni di vaccini contro il Covid.

Per tali operazioni, chiarisce l'Agenzia Entrate, l'utilizzo del codice natura N4 (relativo alle operazioni esenti) è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione IVA.

❖ Valutazione case by case se le prestazioni sono complesse



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **gennaio** che è pari a **107,40%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **gennaio 2022** è di **1,184322%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari